

TOSCANA

NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE E PER IL MANTENIMENTO DI TRADIZIONI LOCALI. **Legge Regionale** n. 26 del 04 febbraio 2005

Art.1

Il Dirigente del Servizio Caccia, ai sensi della L.R.T. n° 3/94 e dell'art. 35, comma 1, del T.U. dei regolamenti regionali approvato con DPGR del 25 febbraio 2004, n°13/r, autorizza la detenzione di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna autoctona secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art.2

Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, dovrà essere presentata domanda in carta legale rivolta alla Provincia di Arezzo, contenente le seguenti indicazioni:

- a) fonte di approvvigionamento dei mammiferi ed uccelli;
- b) luogo di custodia degli animali, caratteristiche e indicazioni delle strutture di detenzione degli stessi;
- c) scopo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art.3

Il Dirigente del Servizio Caccia autorizza la detenzione a scopo ornamentale o amatoriale dei mammiferi e/o uccelli appartenenti alla fauna autoctona ad eccezione delle specie seguenti :

- a) specie particolarmente protette di cui all'art. 27 della L.R.T. n° 3/94;
- b) tutte le specie di ungulati comprese quelle sulle quali è consentita la caccia;
- c) tutti gli uccelli rapaci (notturni e diurni)ad eccezione di quelli cui la legge ne consente l'uso per l'esercizio della falconeria;
- d) tutti i mammiferi "predatori";

Per le specie di cui sopra sono fatte salve le strutture pubbliche o di uso pubblico quali zoo, strutture di recupero e la detenzione per affidamento in custodia di animali feriti o menomati non reintroducibili in natura, di cui all'apposito regolamento provinciale.

Art.4

Dopo la concessione dell'autorizzazione, il richiedente dovrà fornire attestazione (bolla di accompagnamento, fattura, ect..) della provenienza legittima della fauna di cui è stata richiesta la detenzione e la certificazione sanitaria attestante le condizioni di salute degli animali.

Art.5

La Provincia ha facoltà inoltre di respingere la richiesta in relazione alla inadeguatezza delle strutture di detenzione proposte. La detenzione di lepri in recinto a scopo ornamentale o amatoriale non è ammessa

Art.6

Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e sono rinnovabili. Salvo il primo rilascio, devono essere rinnovate entro il 31 gennaio

successivo alla scadenza.

Art.7

Di ogni specie o varietà o ecotipo la cui detenzione è autorizzata a scopo ornamentale od amatoriale è consentita la detenzione di singoli individui od al massimo di una coppia.

Art.8

I capi eventualmente prodotti dai soggetti detenuti, dovranno essere subito annotati su apposito registro annualmente vidimato dalla Provincia. I capi prodotti possono essere ceduti esclusivamente a persone autorizzate dalla Provincia per lo stesso scopo. I suddetti capi di selvaggina non collocati o non collocabili, devono essere ceduti gratuitamente alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante consegna nella sede provinciale stabilita.

Art.9

Annualmente saranno effettuati controlli da parte del personale addetto alla vigilanza e , in caso di mancato rispetto del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste dalla legge, comporterà la revoca dell'autorizzazione.